

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/2172 ex art. 226 del TCE: "limiti alla detraibilità IVA relativa alle spese di utilizzo a fini professionali degli impianti di telefonia mobile".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e delle Finanze/Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Violazione

Con messa in mora del 14.12.2004, la Commissione rileva la violazione dell'articolo 17 paragrafo 2 della VI Direttiva IVA (77/338/CEE) relativa alla detraibilità dell'IVA per spese di utilizzo degli impianti di telefonia mobile. In particolare, la Commissione evidenzia che l'Italia ha violato il summenzionato articolo introducendo, successivamente all'entrata in vigore della Direttiva, un limite al diritto della detrazione dell'IVA dalle spese derivanti dall'utilizzazione degli impianti di telefonia mobile, anche laddove il soggetto riesca a dimostrare che l'utilizzazione dell'impianto avviene esclusivamente per fini professionali.

Le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di essere autorizzate a limitare, in misura forfetaria, la detraibilità IVA del 50% ai sensi dell'articolo 27 della Direttiva: tale limite alla detraibilità consentirebbe, secondo quanto osservato, di semplificare il processo di riscossione dell'imposta e quindi di evitare una "paralisi" degli uffici incaricati dell'accertamento, incidendo sul gettito monetario solamente in misura minima. Inoltre il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Politiche Fiscali evidenzia che la determinazione del limite alla detraibilità IVA in misura del 50%, essenziale ai fini della semplificazione delle procedure di accertamento, avrebbe una incidenza comunque trascurabile sull'importo del gettito IVA complessivo.

La Commissione, a seguito della richiesta delle Autorità italiane, ha evidenziato che esiste già la possibilità di soddisfare il medesimo obiettivo senza dover necessariamente ricorrere all'introduzione di una deroga al regime giuridico previsto della Direttiva: l'Italia potrebbe infatti avvalersi dei rimedi previsti dal medesimo articolo 17 della Direttiva, applicando una riduzione alla detraibilità IVA non in misura forfetaria, bensì in misura proporzionale all'uso che viene fatto dell'impianto.

Stato della Procedura

In data 5 Luglio 2005 è stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 TCE, al quale ha fatto seguito una nota da parte del Ministero Economia e Finanze/Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ci potrebbe essere un impatto finanziario per il bilancio dello Stato costituito dalla riduzione del gettito fiscale, derivante dalla modifica delle modalità di detraibilità dell'IVA nelle spese per l'utilizzo degli impianti di telefonia mobile.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/2190 – Procedura ex art. 226 del Trattato CE.

“Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economie e delle Finanze/Dipartimento delle Politiche Fiscali; Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione ha contestato la legittimità dell'art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504 nonché dell'art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266, in quanto tali norme prevedono un regime fiscale agevolato per gli oli lubrificanti rigenerati prodotti utilizzando oli usati che siano stati raccolti sullo Stato Italiano, non estendendo il medesimo beneficio fiscale agli Oli rigenerati prodotti usando oli usati raccolti sul territorio di altri Stati membri.

La Commissione ha evidenziato come la normativa italiana scoraggi i produttori di oli rigeneranti ad utilizzare oli usati provenienti da altri Stati membri, incoraggiandoli invece ad utilizzare oli usati raccolti in Italia.

La normativa italiana è stata, pertanto, dichiarata incompatibile con l'articolo 90 TCE, ai sensi del quale nessuno stato membro può applicare, direttamente o indirettamente, ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.

La Commissione ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario il mantenimento di una tassazione che concede un'agevolazione fiscale agli oli lubrificati rigenerati prodotti da oli usati raccolti in Italia ma *“rifiutando di concedere la stessa agevolazione agli oli lubrificanti rigenerati prodotti da oli usati raccolti in altri Stati membri”*.

Stato della Procedura

A seguito di una Messa in Mora notificata in data 10 aprile 2006, la Commissione ha emesso un Parere Motivato ex art. 226 del TCE in data 27.06.2007, invitando l'Italia a conformarsi.

Al riguardo, si evidenzia come siano in fase di elaborazione una serie di emendamenti da apportare alla normativa nazionale. Tali emendamenti, di cui si prospetta l'inserimento nel disegno di legge per la Finanziaria 2008, prevedono, tra l'altro, l'abrogazione della norma che ha introdotto l'agevolazione fiscale (art. 62 del decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504) e la modifica della norma che riserva tale agevolazione agli oli rigenerati usando oli usati italiani (art. 116 della legge 23 Dicembre 2005 n. 266): essendo queste le norme oggetto di procedura d'infrazione, la loro abrogazione e/o modifica consentirebbe di superare i profili di legittimità sollevati dalla Commissione.

Impatto finanziario nel breve medio termine

Si rilevano conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato qualora connesse al maggiore introito nel bilancio dello Stato derivante dal venir meno dell'agevolazione fiscale.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2004/4350 – Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Violazione

Con messa in mora del 12.10.2005, La Commissione rileva la violazione della Libertà di Stabilimento e della libera circolazione di capitali articoli 56 TCE e 31 e 40 dell' Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

In particolare, ha ritenuto illegittima l'applicazione di una ritenuta alla fonte (con aliquota variabile tra il 5% ed il 15%) ai dividendi distribuiti da società italiane a società residenti in altri Stati membri UE e in Paesi AELS/SEE, ciò costituendo un regime fiscale più oneroso rispetto a quello applicabile ai dividendi che vengono distribuiti a società italiane o a stabili organizzazioni in Italia di società estere.

Questa maggiore onerosità scoraggia, ad avviso della Commissione, gli investimenti da parte di società stabilite in altri Stati membri in società italiane.

La materia è oggetto di una causa pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia anche con riferimento alla legislazione di altri Stati membri.

La Corte non si è ancora pronunciata nel merito.

Stato della Procedura

E' stato Notificato un Parere Motivato ex art. 226TCE in data 28.06.2006, al quale ha fatto seguito una nota del Ministero Economia e Finanze/Dipartimento per le Politiche Fiscali in data 28.08.2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'avanzamento della Procedura d'Infrazione potrebbe condurre ad un impatto finanziario negativo per il Bilancio dello Stato, derivante dalla non applicabilità della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/2107 – Procedura ex art 226 TCE- Tassazione del tabacco-mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Violazione

Con messa in mora del 10.04.2006, la Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 9 paragrafo 1 della Direttiva 95/59/CE, che riconosce il diritto ai produttori e/o ai loro rappresentanti di stabilire liberamente i prezzi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati.

In particolare, la Commissione ritiene che il Decreto del 25 Luglio 2005 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze - avvalendosi dell'autorizzazione di cui all'articolo 486 della legge 5319 bis del 2004 - stabilisce il prezzo minimo di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, imponga un limite indiretto alla libertà di fissazione dei prezzi massimi. I produttori, infatti, nel decidere il prezzo massimo da applicare sono vincolati a stabilirlo in misura almeno pari al prezzo minimo determinato dal MEF.

La Commissione ha altresì rilevato l'eccessiva lunghezza del termine di 120 giorni necessario per dare seguito alla richiesta degli operatori di modificare i prezzi, ciò costituendo un ulteriore ostacolo alla libertà di fissazione dei prezzi.

Dal canto loro, le autorità italiane hanno sostenuto che la fissazione del prezzo minimo costituisce una misura diretta a contrastare il tabagismo e che l'osservanza del predetto termine di 120 gg è necessaria per determinare l'eventuale impatto sul bilancio dello Stato prodotto da una variazione dei prezzi di listino.

Tali argomentazioni non sono state accettate dalla Commissione, secondo la quale la lotta contro il tabagismo deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria.

La Commissione, quindi, suggerisce alle Autorità italiane le misure da adottare per combattere il tabagismo nel rispetto del diritto comunitario: facendo riferimento ad una recente sentenza pronunciata in materia dalla Corte di Giustizia, la Commissione propone di contrastare il tabagismo non stabilendo dei prezzi minimi di vendita, bensì aumentando l'imposizione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato.

Stato della Procedura

E' stato notificato il 27 giugno 2007 un Parere Motivato ex articolo 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Allo stadio attuale della procedura non si rileva un impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato. Se l'Italia decidesse di adottare la misura suggerita dalla Commissione, consistente nell'aumento della pressione fiscale sui prodotti del tabacco lavorato, ciò determinerebbe un effetto positivo sulla finanza pubblica, in termini di aumento del gettito fiscale.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 ex articolo 226 del TCE**

Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane

Violazione

Con messa in mora del 13.07.2005, la Commissione ha dichiarato l'incompatibilità della normativa italiana con gli articoli 2, 6, 9, 10 dei Regolamenti n. 1552/89 e n. 1150/2000, nonché dell'articolo 220 del Regolamento n. 2913/92 in materia di risorse proprie dell'Unione Europea concernenti ritardi nell'accreditamento delle risorse proprie.

La Commissione ha rilevato un sistematico ritardo da parte dell'Italia nell'iscrizione delle risorse proprie in caso di riscossione a posteriori e, conseguentemente, nella messa a disposizione delle suddette risorse.

In particolare, quando il contribuente viene sottoposto a processo di verifica fiscale, la constatazione e contabilizzazione dell'importo dei dazi doganali non riscossi (o riscossi per un ammontare inferiore a quello dovuto) ha luogo soltanto una volta decorso il termine di 70 giorni dalla comunicazione del Verbale di Constatazione al debitore (termine di 60 gg. dalla notifica del processo verbale, al quale si aggiunge il termine di 10 gg per il pagamento a decorrere dall'Avviso di Accertamento suppletivo e di rettifica".)

Al riguardo, la Commissione sostiene che le Autorità Italiane dispongano delle informazioni necessarie alla contabilizzazione delle risorse proprie già al momento della redazione del Verbale di Contestazione, in cui vengono indicati il nome del debitore e l'importo dei diritti doganali da riscuotere (art. 220 del Codice Doganale Comunitario).

Le argomentazioni sostenute dalla Commissione non sono state condivise dalle Autorità italiane, che non vedono una difformità della normativa interna rispetto al diritto comunitario.

In particolare, le Autorità italiane sostengono che, ai sensi dello stesso articolo 2 del Reg. CEE n. 1150/2000, l'obbligazione doganale possa essere contabilizzata solo quando è "certa, liquida ed esigibile" (non solamente "potenziale"), essendo quindi necessario attendere l'eventuale emissione dell'Avviso di Accertamento Suppletivo e di Rettifica.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 la Commissione ha notificato un Parere Motivato notificato ex art. 226 TCE, al quale le autorità italiane hanno dato seguito trasmettendo una nota dell'Agenzia delle Dogane nella quale la posizione della Commissione viene contestata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari da parte del bilancio dello Stato. Anche in caso di esito negativo, infatti, si tratterebbe di modificare i termini di registrazione delle risorse proprie, senza incidenza sugli importi complessivi dovuti.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/4047 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società madri residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento per le politiche fiscali; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 5 della Direttiva n. 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. La Commissione ritiene incompatibile con tale norma l'articolo 10 della Convenzione stipulata dall'Italia con i Paesi Bassi, ratificata con legge n. 26 luglio 1993, n. 305 che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altro stato membro.

L'Agenzia delle Entrate, con Nota del 14 Febbraio 2007, ha precisato che la Convenzione, sebbene applichi una ritenuta alla fonte non prevista dalla Direttiva, attribuisce alle società figlie la possibilità di ottenere il rimborso di quanto versato alle società madri a titolo di “Maggiorazione di conguaglio”, possibilità che non è invece prevista dalla Direttiva; pertanto, l'assoggettamento degli utili al regime fiscale previsto dalla Convenzione, anziché a quello previsto dalla Direttiva, deve ritenersi legittimo ai sensi dello stesso articolo 7 della Direttiva, che prevede l'applicabilità del regime giuridico previsto dalla Direttiva salva l'esistenza di un regime fiscale più favorevole.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato ex articolo 226 del Trattato CE in data 12/12/2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'eventuale abolizione della ritenuta alla fonte del 5% sugli utili distribuiti da società figlie residenti in Italia a società madri residenti in altri stati membri potrebbe comportare un minore gettito fiscale.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2005/4158 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazioni alla gestione di un deposito doganale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità della prassi seguita dalle autorità doganali italiane con gli articoli 100, 106, 131, 132 e 133 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il Codice Doganale Comunitario, relativamente alle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione alla gestione di un deposito doganale, e degli articoli 526, 527 e 552 del Reg. 2454/93 che fissa disposizioni di applicazione del Reg. 2913/92.

La normativa comunitaria prevede che il rilascio di tale autorizzazione sia subordinato ad una previa richiesta scritta nella quale l'istante deve indicare, in particolare, l'esigenza economica di depositare le merci nel deposito doganale. La norma comunitaria, quindi, prevede l'obbligo per gli Stati membri di verificare che l'esigenza economica di depositare le merci effettivamente esista: a tal riguardo, la Commissione ritiene che le Autorità italiane abbiano violato la norma comunitaria omettendo di svolgere i controlli in questione. In particolare la Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dalla Guardia di Finanza, ha appreso che le Autorità italiane, in luogo di un reale controllo sull'esistenza effettiva dell'esigenza economica dell'istante, si limitano a richiedere la presentazione di un certificato rilasciato dalla camera di commercio. Le Autorità italiane, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, hanno asserito la legittimità della prassi seguita nel rilascio delle autorizzazioni, affermando l'esistenza di controlli adeguati e conformi alla normativa comunitaria. In particolare, con nota dell'Agenzia delle Dogane del 20 Aprile 2007, hanno descritto in maniera analitica i requisiti imposti dalla normativa nazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione: si richiede che l'istante presti tutte le garanzie necessarie allo svolgimento ordinato delle operazioni e che produca la documentazione attestante la propria affidabilità economica. Per quanto riguarda, nello specifico, il controllo sull'esigenza economica dell'istante, le Autorità evidenziano come l'istante debba dimostrare l'esigenza economica dell'immagazzinamento presentando, a titolo esemplificativo, lettere d'intenti, contratti, corrispondenza commerciale etc. Le Autorità, quindi, hanno respinto la contestazione formulata dalla Commissione, sostenendo invece la piena adeguatezza del sistema dei controlli adottato dagli uffici doganali.

Stato della Procedura

In data 21 marzo 2007 è stata notificata una Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito una Nota dell'Agenzia delle Dogane del 24 Aprile 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2227 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Estensione del Condono fiscale relativo al pagamento dell’IVA per il periodo d’imposta 2002”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze/Dipartimento per le politiche fiscali; Agenzia delle entrate.

Violazione

Con messa in mora del 28.06.2006 la Commissione contesta l’incompatibilità dell’articolo 2, commi da 44 a 51, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) con gli articoli da 193 a 273 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che hanno abrogato e sostituito, dal 1 gennaio 2007, gli articoli 2 e 22 della VI Direttiva IVA 77/388/CEE.

Gli Stati membri hanno non solo l’obbligo di attuare la Direttiva comunitaria ma altresì l’obbligo di adottare un’efficace azione di controllo finalizzata a garantire che l’IVA da versare venga effettivamente riscossa. Al riguardo, la Commissione ritiene illegittime le disposizioni della legge finanziaria 2004 che estendono al periodo d’imposta relativo all’anno 2002 il condono fiscale introdotto con la legge finanziaria 2003 (legge 27 Dicembre 2002 n. 289). In particolare, il condono fiscale IVA previsto dalla finanziaria 2003 consente al contribuente di regolarizzare definitivamente la propria posizione ai fini del versamento IVA:

- sia nell’ipotesi di omessa dichiarazione, pagando una somma forfettaria pari 1.500 (detto importo viene innalzato a 3.000 per le società ed i soggetti assimilati);
- sia nell’ipotesi di dichiarazione originaria incompleta, presentando una dichiarazione integrativa e pagando una somma pari al 2 % dell’IVA che avrebbe dovuto essere pagata.

In entrambi i casi, la regolarizzazione della propria posizione da parte del contribuente comporta l’estinzione di ogni sanzione amministrativa, l’esclusione della punibilità per alcuni determinati reati tributari, nonché la preclusione di ogni accertamento tributario.

La Commissione ha ritenuto che la preclusione di ogni accertamento tributario, prevista dal condono, costituisce una violazione dell’obbligo per ciascuno Stato membro di assicurare la corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario. Essa contesta l’illegittimità dell’estensione del condono fiscale, non anche la legittimità del condono fiscale in sé; la legittimità di quest’ultimo è stata infatti contestata dalla Commissione nell’ambito di un’altra procedura di infrazione (2003/2156) conclusasi con il deferimento alla Corte di Giustizia ex. Art 226 TCE (Causa C 132/06).

Stato della Procedura

In data 30 Marzo 2007 la Commissione ha presentato un ricorso ex art 226 innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, chiedendo che venga dichiarata l’illegittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 17 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2266** Procedura di infrazione ex art. 226

"Obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR – Mancato rispetto Regolamenti UE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

Violazione

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 1150/2000 (sostitutivo del regolamento CE 1552/89), non avendo provveduto ad iscrivere nella contabilità "A" ed alla messa a disposizione della Commissione di obbligazioni doganali coperte da garanzia globale. In sede di controllo della Corte dei conti europea è emerso che tali obbligazioni doganali sono state registrate dalle autorità italiane nella contabilità separata "B". In esito alla corrispondenza intercorsa tra la Commissione europea e le Autorità italiane sulla questione, è stata notificata all'Italia, la nota di messa in mora ex art. 226 del 28 giugno 2006, con contestuale invito a corrispondere l'importo di euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00) calcolato in applicazione dell'articolo 11 del Regolamento CE 1150 /2000, nonché a formulare ulteriori osservazioni.

Stato della Procedura

Messa in Mora in data 28 giugno 2006 e Parere Motivato ex 226 TCE in data 18 ottobre 2006. L'Agenzia delle Dogane, in data 12 dicembre 2006, ha inviato una nota alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea nella quale si confermano le obiezioni già manifestate nel corso dell'istruttoria sulla richiesta della Commissione europea di corrispondere interessi moratori per l'importo di euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00), in quanto riferiti ad un'obbligazione principale di versamento delle risorse proprie mai perfezionatasi. La Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia in data 8 giugno 2007 (causa C 275/07), causa connessa anche con altra procedura di infrazione n. 2003/2241.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto finanziario rilevato per il bilancio dello Stato è quantificato, in caso di soccombenza, in euro 3.322,00 (tremilatrecentoventidue/00).

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/2550 ex art. 226 del TCE**

“Applicazione direttiva IVA alle agenzie di viaggio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanza - Dipartimento per le politiche fiscali/Ufficio Relazioni Internazionali – PCM-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Violazione

La Commissione ritiene che, applicando il regime speciale delle agenzie di viaggio quando il servizio viene reso ad un soggetto diverso dal viaggiatore, l'Italia non abbia rispettato gli articoli dal 306 al 310 della direttiva 2006/112/CE. La contestazione ha ad oggetto l'interpretazione che l'Italia ha dato alle disposizioni comunitarie che disciplinano il regime speciale delle agenzie di viaggio. Infatti, in base a tale interpretazione, si applicherebbe il regime speciale non solo quando le agenzie di viaggio vendono il servizio al viaggiatore, ma anche quando esse vendono il servizio ad un soggetto che, a sua volta, rivenderà i servizi di viaggio. La normativa italiana, cioè, non limiterebbe l'applicazione del regime speciale ai servizi forniti esclusivamente al viaggiatore, come sancito, invece, dalla normativa comunitaria.

Con nota del 10 maggio 2007, il Dipartimento per le Politiche Fiscali -Ufficio relazioni internazionali, ha concluso che, stante la specificità dell'attività delle agenzie di viaggi, l'interpretazione della normativa comunitaria potrebbe legittimare applicazioni nazionali che si fondano su tali specificità.

Nella risposta fornita dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con nota del 28 maggio 2007, l'Amministrazione sostiene che nella legislazione interna di adeguamento non risultano disattesi la *ratio* e lo spirito delle disposizioni comunitarie.

Stato della Procedura

Con nota del 21 marzo 2007, la Commissione ha notificato una messa in mora alla Repubblica Italiana. Nel maggio 2007 le Autorità italiane hanno inoltrato risposta alla Commissione.

Il disegno di legge comunitaria per il 2007 prevede la direttiva in esame tra quelle da recepirsi con i successivi provvedimenti.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari.

Scheda 19 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4136 – Procedure di infrazione ex art. 226**

“Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento Politiche Fiscali

Violazione

Violazione articoli da 1 a 7 della Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, che prevedono che gli interessi ed i canoni pagati da una società residente in uno Stato membro (“Stato membro d'origine”) ad una consociata residente in diverso Stato membro (“Stato membro di destinazione”) siano esentati da ogni imposta nello Stato membro d'origine, sia sotto forma di ritenuta alla fonte, sia previo accertamento fiscale.

La Commissione contesta il fatto che gli articoli 1, 3 e 4 del Decreto Legislativo 145/2005, di attuazione della citata Direttiva, applicano l'esenzione fiscale in questione esclusivamente ai canoni ed agli interessi che siano maturati successivamente al 1 Gennaio 2004, escludendo quindi dall'esenzione i canoni e gli interessi maturati antecedentemente al 1 Gennaio 2004 e pagati successivamente a tale data.

Le autorità italiane hanno sostenuto che la limitazione dell'esenzione fiscale era necessaria al fine di prevenire l'evasione e la frode fiscale.

Dette argomentazioni, tuttavia, non sono state accettate dalla Commissione, secondo la quale una siffatta restrizione delle agevolazioni fiscali risulta sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, colpendo necessariamente anche i pagamenti non effettuati con finalità elusive.

Le autorità italiane, quindi, hanno emendato la normativa interna, estendendo il beneficio fiscale anche antecedentemente al 1 Gennaio 2004 (articolo 3 della Legge 6 Aprile 2007, n. 46).

Stato della Procedura

Dopo la messa in mora del 12.07.2006, la Commissione ha notificato un parere motivato ex art. 226 in data 12/12/2006, a cui le autorità italiane hanno dato seguito emendando la normativa interna e trasmettendo alla Commissione in data 13 Aprile 2007 il testo della Legge approvata.

La procedura di infrazione dovrebbe, quindi, essere chiusa

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Impatto negativo per il bilancio dello Stato, costituito da una diminuzione del gettito fiscale a seguito dell'estensione dell'agevolazione fiscale, nonché dalla restituzione delle imposte nel frattempo versate dalle Società.

A tale minore entrata, quantificata in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal recupero degli aiuti di stato presso le Imprese beneficiarie di cui alla procedura d'infrazione 2006/2456 (vedi articolo 3 paragrafo 5 della Legge 6 Aprile 2007, n. 46).

PAGINA BIANCA

Giustizia

PAGINA BIANCA

Giustizia

Il settore Giustizia contempla, allo stato attuale, 2 procedure di infrazione, di cui una riguarda il mancato recepimento di direttiva comunitaria nell'ordinamento interno.

Si tratta di due procedure recenti, la prima avviata nel 2006 e la seconda nel 2007. Entrambe si trovano nello stadio del pre-contenzioso ex articolo 226 del trattato CE, nella fase della messa in mora.

Si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato per quanto riguarda la procedura n. 2006/0284, riguardante la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE, relazione a quanto disposto dal decreto legislativo di recepimento nell'ordinamento interno n. 204 del 9 novembre 2007. Gli oneri conseguenti sono stati posti a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2006/0284	Indennizzo delle vittime di reato	RIC C - 112/07	Si
Scheda 2 2007/0783	Mancato recepimento della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all' introduzione di sanzioni per violazioni.	MM	No

Scheda 1 - Giustizia

Procedura di infrazione n. 2006/0284 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno; Ministero della Giustizia.

Violazione

Con messa in mora del 24.03.2006, la Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 della Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, relativa all’indennizzo delle vittime di reato ed avente ad oggetto l’istituzione di un sistema di cooperazione finalizzato ad agevolare tali vittime nell’accesso all’indennizzo in situazioni transfrontaliere.

Ai sensi del menzionato articolo 18, gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare le relative disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare attuazione a tale Direttiva entro il 1 gennaio 2006.

A tale obbligo costituisce eccezione l’articolo 12 paragrafo 2, ai sensi del quale gli Stati membri devono adottare una normativa che garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di reati violenti ed intenzionali, commessi nei rispettivi territori, entro il 1 luglio 2005. Adottate le relative misure, gli Stati membri hanno l’obbligo di notifica alla Commissione.

In mancanza di tali notifiche, la Commissione ha chiesto specifiche motivazioni alle Autorità nazionali. Non avendo ricevuto osservazioni entro i termini stabiliti, la Commissione ha ritenuto legittimo presumere che tali misure non fossero state adottate ed ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia ex art. 226 TCE.

Stato della Procedura:

Messa in Mora ex art 226 in data 24 marzo 2006 e successivo Parere Motivato ex art 226, in data 4 luglio 2006, con richiesta all’Italia delle motivazioni dell’omessa notifica delle misure.

In data 15 marzo 2007, è stato notificato un ricorso ex articolo 226 del Trattato CE (C-112/07), con cui la Commissione ha richiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di dichiarare l’inadempimento dell’Italia.

Con decreto legislativo n. 204 del 9 novembre 2007, la direttiva in questione è stata recepita nell’ordinamento interno.

Si attende l’archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il recepimento della direttiva comporta un onere per lo Stato quantificato in 56.000 euro annui a decorrere dall’esercizio 2007. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Scheda 2 - Giustizia

Procedura di infrazione n. 2007/0783 ex art. 2276 del Trattato CE

"Mancata attuazione direttiva 2005/35/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La violazione contestata all'Italia riguarda la mancata attuazione della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, entro il termine previsto, cioè, nel caso di specie, il 1° aprile 2007.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato al governo italiano la costituzione in mora ex art. 226 del Trattato CE per la mancata trasposizione della direttiva menzionata nei tempi prescritti.

Con decreto legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento interno.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA